



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE	
Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il	
14 MAG 2013	N. 332 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 29 MAG 2013	
Li 14 MAG 2013	IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 45 del 09 maggio 2013 .

OGGETTO: "Sentenza n°58/03 Corte d'Appello -Lecce - Conferma
Conferimento incarico legale per recupero somme."

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con Sentenza n°85/01 il Tribunale di Taranto condannava il Comune di Castellaneta al pagamento degli oneri di esproprio, occupazione d'urgenza, interessi ed accessori agli Eredi Pignatelli Galli;
- con Sentenza n°58/03 la Corte d'Appello di Lecce, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal Comune di Castellaneta, riformava la sentenza di I° grado riducendo le somme percepite dagli Eredi Pignatelli -Galli in virtù della sentenza di I° grado.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 25.11.2003 ad oggetto: "Sentenza n°58/03 Corte d'Appello -Lecce - Conferimento incarico legale per recupero somme", con la quale veniva conferito incarico all'Avv. Antonio Pancallo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Stazione n. 10, di intraprendere tutte le iniziative legali per il recupero delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza n. 85/01 del Tribunale di Taranto riformata dalla sentenza n. 58/03 della Corte d'Appello di Lecce.

CONSIDERATO che alla predetta deliberazione non è stata data esecuzione per la disponibilità manifestata dagli eredi Pignatelli Galli di definire la vicenda in via bonaria e che, nonostante le assicurazioni, gli eredi non hanno accettato alcuna delle soluzioni proposte dai competenti Uffici comunali.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proporre tutte le azioni azione giudiziaria nei confronti degli stessi e ritenuto di dover confermare l'incarico già affidato all'Avv. Antonio Pancallo dalla Giunta Comunale, giusta deliberazione G.C. n. 270/2003, sopra richiamata.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale: (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) confermare, come in effetti conferma, l'incarico già affidato dalla Giunta Comunale, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 25/11/2003, all'Avv. Antonio Pancallo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta (TA) alla Stazione n. 10, di intraprendere tutte le iniziative legali per il recupero delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza n. 85/01 del Tribunale di Taranto riformata dalla sentenza n. 58/03 della Corte d'Appello di Lecce;
 - 2) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
 - 3) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.
-

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


